



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0018504/U Data: 22/11/2017 12:48

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare tradizionale della Campania" Reg. Gen. 494

Ad iniziativa del Consigliere Maria Ricchiuti
Depositata in data 17 novembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

22 NOV. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Avv. Scia
17/11/17
A. C. [signature]
S. I.

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0018178/1 Data: 17/11/2017 10:17
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania

Dott.ssa Rosa D'AMELIO

SEDE

prot. n. 74/sp.
del 16 novembre 2017

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge recante "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare tradizionale della Campania"

Si trasmette, in allegato e per il seguito di competenza, la proposta di legge come indicata in oggetto, ad iniziativa della scrivente.

Il Consigliere
Avv. Maria Ricchiuti
[signature]

Do [signature]



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione della musica popolare tradizionale della
Campania

Ad iniziativa del Consigliere

MARIA RICCHIUTI



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

La musica popolare, bandistica, corale e dialettale costituisce un patrimonio di elevato valore, testimone della tradizione culturale locale, da tutelare e valorizzare.

La presente proposta di legge regionale ha come obiettivi il riconoscimento, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione delle espressioni musicali popolari della Regione Campania, finora tramandate soprattutto grazie all'iniziativa e alla passione di gruppi e associazioni folkloriche che si autogestiscono e autofinanziano, presenti anche nei paesi più piccoli e lontani dalle principali città della Regione.

Tali formazioni, sviluppando la comune passione per la musica, rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e socializzazione per tutte le età e i ceti sociali, contribuendo al rafforzamento del legame con il proprio territorio e alla riscoperta di valori culturali e tradizionali essenziali, che oggi rischiano di essere dimenticati o trascurati. Esse, inoltre, contribuiscono in maniera determinante alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio musicale della nostra Regione, sia esso colto che di tradizione, nonché alla diffusione della pratica musicale corale, bandistica e folklorica. La loro presenza e i loro interventi rendono vivo il territorio, offrono una molteplicità di concerti e di rassegne, rendono gradevole ogni manifestazione pubblica e privata, creano momenti di condivisione e partecipazione per piccoli e adulti, conferiscono solennità alle celebrazioni civili o religiose, commemorative o patriottiche. In sintesi, sono dei presidi culturali, musicali e sociali irrinunciabili, un patrimonio culturale prezioso da sostenere, custodire e valorizzare, una rete diffusa, ovunque presente, che costituisce un tessuto importantissimo della nostra società.

Per di più, nella musica popolare sono presenti tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità. La riscoperta degli "antichi suoni", come risorsa storica da rivalutare e fare apprezzare alle nuove generazioni, contribuisce, infatti, alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio.

In tale ottica, le bande, i cori e i gruppi di musica e di danza popolare rappresentano lo strumento fondamentale in questa opera di ricerca e di elaborazione, sia per l'acquisizione dei canti originali da parte degli esigui depositari delle tradizioni, sia per l'utilizzo di strumenti musicali che oggi rischiano di essere dimenticati.

Oltre alla funzione culturale, la musica popolare svolge anche un'azione di aggregazione sociale, di comunicazione e di socializzazione per adulti, anziani e

FR



Consiglio Regionale della Campania

giovani, indirizzando soprattutto questi ultimi a vivere un mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di preservazione di costumi, danze, strumenti e linguaggi propri del territorio.

Non va sottovalutata, infine, la considerevole ricaduta economica sui territori, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni, dei concerti e delle manifestazioni afferenti alla musica popolare, nell'ottica dello sviluppo di un'offerta turistica culturale che non sia concentrata esclusivamente sui consumi. Una tale tendenza si è, tra l'altro, recentemente manifestata nell'approvazione, da parte del Parlamento, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, avente ad oggetto "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", che mira a valorizzare le risorse culturali e turistiche dei comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti.

La presente iniziativa legislativa, composta da sei articoli, si propone, dunque, di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità regionale – conformemente ai principi delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione – le forme di espressione musicale nonché le forme di creatività ancorate alle tradizioni culturali della Campania, coltivate da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute.

Ad oggi, tali formazioni corali, bandistiche e folcloristiche non sono adeguatamente valorizzate e promosse e, il più delle volte, sopravvivono solo grazie alla straordinaria passione dei propri associati e alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. La presente iniziativa si propone, pertanto, di porre rimedio a una condizione fragile e critica che dura ormai da tempo nei confronti di questo settore.

La salvaguardia di quel ricco patrimonio costituito da tradizioni, usi, costumi e da strumenti musicali antichi (e le connesse attività artigianali), si pone, inoltre, in assoluta continuità con la recente legislazione della Campania, in particolare con la legge 10 marzo 2014, n. 11, che disciplina la "valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie".

PR



Consiglio Regionale della Campania

L'articolo 1 definisce i principi generali e le finalità della legge, che intende promuovere forme e strumenti per tutelare e valorizzare la musica popolare folklorica, quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare della Campania. In tale ottica, la Regione promuove, in particolare, occasioni di studio, incontro, gemellaggi con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali della musica, delle danze, dei canti, dell'abito popolare e degli strumenti musicali tradizionali e ne favorisce inoltre la diffusione in Italia e all'estero.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso la struttura amministrativa competente della Regione, dell'Elenco dei gruppi e delle associazioni folkloriche di musica popolare.

Secondo quanto stabilisce l'articolo 3, la Regione persegue le finalità dell'articolo 1 mediante il sostegno ai gruppi folklorici e alle associazioni folkloriche per le seguenti attività:

- a) svolgimento di corsi di orientamento musicale popolare di tipo bandistico, corale o dialettale da tenersi presso le sedi dei gruppi e associazioni folkloriche operanti nel territorio regionale;
- b) istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti, direttori di bande e cori, personale artistico e tecnico del settore, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
- c) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folklorici di musica popolare nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare;
- d) partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati alla musica popolare;
- e) realizzazione di festival di musica popolare dal vivo;
- f) organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti alla musica popolare della Campania;
- g) interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti musicali tradizionali della Campania;
- h) recupero e alla valorizzazione del patrimonio inerente alla musica popolare della Campania attraverso la costituzione e l'incremento di fondi bibliografici o archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni di registrazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;

FR



Consiglio Regionale della Campania

i) interscambio fra i cittadini campani e gli emigrati campani nel mondo, favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione dei gruppi folklorici alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli in Campania.

L'articolo 4 è relativo alle disposizioni di attuazione della legge.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 reca l'entrata in vigore della legge.

f



Consiglio Regionale della Campania

Relazione economico finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione regionale vigente.

Gli interventi di cui alla presente proposta trovano, infatti, copertura nelle risorse già stanziata nel bilancio regionale, come, ad esempio, quelle previste dal Fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo).

R



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania riconosce la musica popolare, bandistica, corale e dialettale, di seguito denominata «musica popolare» quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare campana, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.
2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:
 - a) promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale popolare, bandistica, corale e dialettale;
 - b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, nonché degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali;
 - c) sostenere le iniziative culturali legate alla tradizione musicale e bandistica, corale e folkloristica, soprattutto nel contesto delle tradizioni popolari campane;
 - d) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali;
 - e) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della musica e del canto popolare, nonché sulla tradizione folklorica campana;
 - f) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio di musica tradizionale nel contesto più ampio del panorama culturale musicale italiano, europeo e del Mediterraneo.

Art. 2

(Elenco regionale dei gruppi e delle associazioni folkloriche di musica popolare)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la struttura amministrativa competente, l'Elenco regionale dei gruppi e delle associazioni folkloriche di musica popolare della Campania, di seguito denominato «Elenco».
2. L'Elenco è suddiviso in tre sezioni:
 - a) Bande musicali;
 - b) Cori;
 - c) Gruppi folkloristici.
3. Possono iscriversi all'Elenco esclusivamente le associazioni già inserite nel Registro regionale dello spettacolo di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 giugno 2007, n.



Consiglio Regionale della Campania

6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), il cui statuto indichi come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare.

4. I criteri e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di revoca o di decadenza, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Interventi)

1. La Regione promuove interventi finalizzati:

- a) allo svolgimento di corsi di orientamento musicale popolare di tipo bandistico, corale o dialettale da tenersi presso le sedi dei gruppi e associazioni folkloriche operanti nel territorio regionale;
- b) all'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti, direttori di bande e cori, personale artistico e tecnico del settore, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
- c) all'organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folklorici di musica popolare nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare;
- d) alla partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati alla musica popolare;
- e) alla realizzazione di festival di musica popolare dal vivo;
- f) all'organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti alla musica popolare della Campania;
- g) all'interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti musicali tradizionali della Campania;
- h) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio inerente alla musica popolare della Campania attraverso la costituzione e l'incremento di fondi bibliografici o archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni di registrazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
- i) all'interscambio fra i cittadini campani e gli emigrati campani nel mondo, favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione dei gruppi folklorici

FR



Consiglio Regionale della Campania

alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli in Campania.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità e i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. All'attuazione delle medesime disposizioni si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

FR